

Convenzione per attività di tirocinio formativo

Tra

La Corte di Appello di Napoli (in seguito denominato **Soggetto Ospitante**) con sede legale in Napoli, Nuovo Palazzo di Giustizia, Piazza Porzio, Centro Direzionale cap. 80143 (Partita IVA 80016320634), rappresentata dalla Presidente della Corte, Maria Rosaria Covelli, nata a Roma il 06.11.1957,

E

l'Università degli Studi di Napoli Parthenope (in seguito denominato **Soggetto Promotore**), con sede legale in Napoli, in via F. Acton 38, cap. 80133, C.F. 80018240632 e P.I. 01877320638, rappresentata dal Rettore prof. Antonio Garofalo, nato a Caserta il 13 dicembre 1969.

PREMESSO

- Che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art.18, comma 1 lett. a), della legge n.196 del 24 giugno 1997, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico disciplinati dal regolamento emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con decreto n.142 del 25 marzo 1998 recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge n.196 del 24 giugno 1997, sui tirocini formativi e di orientamento;
- Che è intenzione della Corte di appello di Napoli e dell'Università Parthenope avviare una collaborazione per la realizzazione di tirocini formativi presso gli Uffici giudiziari, che oltre a consentire il consolidamento e l'implementazione delle conoscenze, costituiscono per gli studenti una rilevante opportunità di conoscere un contesto organizzativo ad elevata complessità, con particolare riferimento alle attività di gestione delle cancellerie giudiziarie e di sviluppare competenze tecnico professionali rispetto all'attività giurisdizionale, mediante l'alternanza dei vari servizi, nel rispetto delle mansioni affidabili.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

ARTICOLO 2

In virtù della presente Convenzione, il Soggetto Ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture soggetti in tirocinio, individuati dal Soggetto Promotore tra gli studenti regolarmente iscritti al corso di laurea magistrale in Giurisprudenza e ai Master organizzati dal Dipartimento di Giurisprudenza - in numero non superiore a quanto previsto dall'art. 1 del Decreto del Ministero del Lavoro n.142 del 25 marzo 1998 - e per i quali l'attività oggetto dell'accordo non vale a fini del praticantato.

La presente Convenzione ha durata di trentasei (36) mesi a partire dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata, entro un mese dalla sua scadenza, tramite accordo scritto tra le parti.

ARTICOLO 3

Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera d) della legge n.196 del 24 giugno 1997, non costituisce rapporto di lavoro. Non costituisce altresì collaborazione professionale ad alcun titolo né di lavoro autonomo. Pertanto, relativamente ad esso non troveranno applicazione le disposizioni normative e dell'autonomia collettiva inerenti il rapporto di lavoro.

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dall'Università, in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor aziendale indicato dal Soggetto Ospitante.

Per ciascun tirocinante, in base alla presente Convenzione, è predisposto un progetto per attività di tirocinio curriculare, sottoscritto per l'Università dal tutor universitario, dal Coordinatore del Corso di Studi o dal docente referente per i tirocini designato dal Corso di Studi.

Il tirocinio non potrà avere una durata superiore a sei mesi, salvo proroghe, e si svolgerà secondo l'articolazione indicata nel progetto formativo (dal lunedì al venerdì di ogni settimana dalle ore 9,00 alle ore 14,00) per un numero totale di almeno 150 ore. Quest'ultimo dovrà contenere:

- a) il nominativo del tirocinante;
- b) i nominativi del tutor universitario e del tutor aziendale;
- c) obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso il soggetto ospitante;
- d) la sede del soggetto ospitante presso cui si svolge il tirocinio;
- e) gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

L'inizio del tirocinio avverrà dopo la formalizzazione del progetto per attività di tirocinio curriculare.

ARTICOLO 4

Per il Soggetto Promotore, la responsabilità scientifica del presente atto è affidata alla Prof. ssa Carla Pansini.

ARTICOLO 5

Durante lo svolgimento delle attività formative il tirocinante è tenuto a:

- a. svolgere le attività previste dal progetto di tirocinio curriculare;
- b. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché le misure di prevenzione e di emergenza adottate dal Soggetto Ospitante in attuazione D. Lgs. n. 81/2008;
- c. mantenere la necessaria riservatezza e a non comunicare a terzi, senza il preventivo consenso del Soggetto Ospitante, informazioni, documenti e/o conoscenze di cui sia venuto in possesso durante lo svolgimento del tirocinio. L'obbligo di riservatezza si protrae oltre la durata del tirocinio;
- d. compilare, ove previsto, il libretto diario delle attività svolte, consegnato al tirocinante dal Soggetto Promotore;
- e. garantire le qualità morali e di condotta previste dal Dlgs 165/2001;
- f. attenersi alle indicazioni del Soggetto Ospitante e del Responsabile scientifico.

ARTICOLO 6

Il Soggetto Promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

Il Soggetto Promotore si impegna altresì a richiedere ai docenti che svolgono la funzione di tutor, l'assunzione esplicita dell'obbligo di riservatezza in ordine alle informazioni, documenti e/o conoscenze di cui vengano in possesso nel corso della collaborazione oggetto della presente convenzione e a mantenere la massima riservatezza in ordine agli stessi.

ARTICOLO 7

Il Soggetto Ospitante si impegna a:

- garantire al tirocinante l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito del tirocinio;
- garantire lo svolgimento delle attività di tirocinio in completa sicurezza e igiene nel rispetto della vigente normativa;
- in caso di incidente al tirocinante, a segnalare tempestivamente l'evento alla Direttrice del Dipartimento di Giurisprudenza al fine di consentire allo stesso di procedere alla denuncia dell'infortunio entro i tempi previsti dalla normativa vigente;

- segnalare al Soggetto Promotore eventuali variazioni di quanto stabilito nel percorso formativo e/o eventuali proroghe prima dell'applicazione delle stesse;
- informare i tirocinanti su tutti i rischi correlati o meno alla mansione specifica, cosicché siano pienamente consapevoli dei fattori di rischio potenzialmente presenti e di tutto quanto messo in atto per la loro salvaguardia e tutela;
- integrare, se necessario, l'informazione sui rischi specifici presenti nella realtà in cui presteranno attività, con particolare riferimento ai fattori ambientali, culturali, religiosi, logistici o legati alla criminalità e delinquenza;
- integrare, laddove necessario, la formazione su tutti i rischi correlati o meno alla mansione, ma potenzialmente presenti;
- verificare il possesso dei DPI da parte dei tirocinanti;
- a rilasciare al tirocinante, ove, richiesto, un'attestazione di avvenuto tirocinio, dove si evinca l'effettivo svolgimento delle attività programmate.

ARTICOLO 8

La presente Convenzione e la realizzazione dei tirocini non comportano oneri finanziari o di altra natura per il Soggetto Promotore per il Soggetto Ospitante, salvo quelli assunti dal Soggetto Promotore in merito all'assicurazione dei tirocinanti.

ARTICOLO 9

Ciascuna delle Parti avrà facoltà di recedere dalla presente Convenzione, prima della scadenza, previa comunicazione scritta all'altra Parte a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o PEC con un preavviso di almeno tre mesi.

In caso di recesso deve essere comunque assicurato il completamento dei tirocini già avviati.

ARTICOLO 10

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali trattati in esecuzione della presente convenzione in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 30.06.2003 n.196, come modificato dal D. Lgs. n. 101 del 10.08.2018 e dal GDPR n. 679/2016. In relazione ai trattamenti di seguito specificati le parti assumono la qualità di Contitolari in conformità a quanto previsto dall'art. 26 del GDPR n. 679/2016. I dati oggetto di contitolarità sono, quindi, tutti i dati personali dei tirocinanti e dei professori/tutor

necessari allo svolgimento delle attività di tirocinio formativo e di orientamento ivi compresi, se necessario, dati relativi alla carriera universitaria, dati inseriti nei curricula, dati relativi ad assenze e connessi giustificativi. Per tutti quanti gli altri trattamenti le Parti si ritengono titolari autonomi del trattamento ed entrambe assolveranno in autonomia gli adempimenti previsti dalla legge. Il Soggetto Ospitante nomina i tirocinanti che svolgono le attività di formazione e di orientamento presso la propria sede "Persone autorizzate al trattamento dei dati" relativamente ai dati che saranno trattati per le finalità del tirocinio, ai sensi dell'art. 29 del sopra citato GDPR. I tirocinanti potranno accedere solo ai dati personali che siano strettamente necessari all'espletamento delle attività, con obbligo di riservatezza su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza a seguito dell'attività di tirocinio. Le Parti si impegnano a mettere reciprocamente a disposizione, qualora necessario, tutte le informazioni richieste per dimostrare e verificare il rispetto dei propri obblighi ai sensi della vigente normativa sulla protezione dei dati e a cooperare in caso di richieste provenienti all'una o all'altra Parte dall'Autorità Garante o dall'Autorità Giudiziaria circa il trattamento dei dati oggetto della presente Convenzione. Resta fermo che, indipendentemente dalle disposizioni del presente accordo, l'interessato può esercitare i propri diritti ai sensi del GDPR nei confronti di ciascun Titolare ma la eventuale responsabilità tra i Titolari è da intendersi ripartita in ragione della percentuale di colpa rispettivamente attribuibile nella creazione e gestione dell'evento dannoso. Le Parti riconoscono la nullità di qualsiasi clausola della presente Convenzione che si ponga in contrasto e/o che sia incompatibile con la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

ARTICOLO 11

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia. Per le controversie tra il Soggetto Ospitante e il Soggetto Promotore relative al presente accordo, che non si possano risolvere per via bonaria, si conviene che il Foro competente sarà quello di Napoli.

ARTICOLO 12

La presente convenzione è firmata digitalmente ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 come modificato dal D.L. 179/2012 e del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2015 e norme collegate.

Per l'anno 2021, l'art. 10-bis della legge 21/05/2021, n. 69 dispone per i tirocini di formazione e orientamento di cui all'art. 18 della L. 24/06/1997 n. 196, l'esenzione dall'assolvimento dell'imposta di bollo. La presente convenzione verrà registrata in caso d'uso a tassa fissa, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n.131 del 26/04/1986, a spese della Parte che richiederà la registrazione.

ARTICOLO 13

Le disposizioni del presente contratto, in accordo tra le parti, potranno essere modificate od integrate anche successivamente, purché in forma scritta dai responsabili muniti di poteri di rappresentanza indicati in premessa.

**Per il Soggetto Ospitante
La Presidente della Corte di
Appello**

**Dott.ssa Maria Rosaria
Covelli**

**Per il Soggetto Promotore
Il Rettore dell'Università
Parthenope**

Prof. Antonio Garofalo